



COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA DI SASSARI

Verbale n. 12 del 30/07/2024

OGGETTO:

Parere alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n 22 del 18-07-2024. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024 (art. 175, comma 8 e art. 193 del d.lgs n. 267/2000)

PREMESSO

- Che in data 28/12/2023, il Consiglio Comunale con delibera n. 73 ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 (cfr. parere/verbale n. 31 del 28/12/2023).
- Che in data 11/10/2023, il Consiglio Comunale con delibera n. 51 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (cfr. parere/verbale n. 26 del 06/10/2023).
- Che il Consiglio Comunale in data 17/06/2024 con delibera n. 12 ha approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2023 (cfr. parere/verbale n. 11 del 14/06/2024).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, sono state approvate le seguenti variazioni:

- ☐ deliberazione della Giunta Comunale **n. 2** del 15/01/2024 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (Art. 175 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)."; Ratificata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 13/03/2024;
- ☐ deliberazione della Giunta Comunale **n. 21** del 06/03/2024 adottata ad oggetto: "Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862, legge 145/2018). Quantificazione e variazione al bilancio di previsione".
- ☐ deliberazione della Giunta Comunale **n. 22** del 06/03/2024 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 175 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)."; Ratificata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 13/03/2024;
- ☐ deliberazione della Giunta Comunale **n. 46** del 07/05/2024 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 175 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)."; Ratificata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 17/06/2024;
- ☐ deliberazione della Giunta Comunale **n. 59** del 05/06/2024 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 175 comma 4 D.Lgs. n.

267/2000).”; Ratificata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 17/06/2024;
Ratificata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 17/06/2024;

VISTO

In data 22/07/2024 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. Le richieste effettuate ai responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- b. La segnalazione dell'ufficio Tecnico;
- c. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011;
- e. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del limite delle spese di personale, adeguato alle disposizioni del D.M. 17 marzo 2020;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile finanziario ha chiesto ai responsabili dei servizi di:

- f. segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- g. segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- h. verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- i. verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che con nota prot. n. 6247 solo il responsabile di servizio tecnico ha fatto pervenire riscontro in merito alla sua competenza, segnalando:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici;

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di altre situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo.

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nei prospetti allegati), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

1° anno (COMPETENZA)	ENTRATA VAR. +	ENTRATA VAR. -
	€ 87.305,60	€ 0,00
	SPESA VAR. -	SPESA VAR. +
	€ 17.500,00	€ 104.805,60
TOTALE A PAREGGIO	€ 104.805,60	€ 104.805,60

1° anno (CASSA)	ENTRATA VAR. +	ENTRATA VAR. -
	€ 87.305,60	€ 0,00
	SPESA VAR. -	SPESA VAR. +
	€ 17.500,00	€ 104.805,60
TOTALE	€ 104.805,60	€ 104.805,60

2° anno (COMPETENZA)	ENTRATA VAR. +	ENTRATA VAR. -
	€ 3.147,00	€ 0,00

	SPESA VAR. -	SPESA VAR. +
	€ 7.427,00	€ 10.574,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 10.574,00	€ 10.574,00

	ENTRATA VAR. +	ENTRATA VAR. -
3° anno	€ 0,00	€ 0,00
(COMPETENZA)	SPESA VAR. -	SPESA VAR. +
	€ 4.700,00	€ 4.700,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 4.700,00	€ 4.700,00

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati:

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
- verificata la situazione dei debiti fuori bilancio e accantonate le relative somme;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2024-2026;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Olbia 30/07/2024

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Lidia Sanna

